

PATTO D'INTEGRITA'

TRA

- **V.E.R.I.T.A.S S.p.A.** corrente in Venezia, Santa Croce 489, c.f., p. IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo n. 03341820276, in persona della dott.ssa Laura Meggiorato, nata a Dolo (VE), il 4 gennaio 1968, Responsabile Direzione Appalti ed Approvvigionamenti, giusta procura speciale del 11 luglio 2022 del dott. Massimo Luigi Sandi iscritto al Collegio Notarile di Venezia, n. rep. 113644 n. racc. 24441, registrata a Venezia il 18 luglio 2022 al n. 19395 serie 1T (di seguito denominata anche per brevità "**Stazione Appaltante**" o "**Veritas**" o "**Società**")

E

- Il concorrente che partecipa alla procedura di gara indetta da Veritas, rappresentato dal soggetto che sottoscrive digitalmente il presente documento, munito dei relativi poteri (di seguito anche denominato per brevità "**Ditta**")

Premesso

1. Che l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" dispone che "*le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara*";
2. Che il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito denominata anche per brevità "**ANAC**") già con delibera n. 72/2013, ha precisato al punto 3.1.13 che "*Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità*", la cui mancata sottoscrizione da parte del partecipante alla gara costituisce causa di esclusione dalla stessa ed il cui mancato rispetto può dar luogo alla risoluzione del contratto;
3. Che il contenuto del suddetto Piano, per la parte di interesse, è stato confermato anche dai successivi Piani nazionali anticorruzione adottati dall'ANAC;
4. Che il Piano nazionale anticorruzione 2019, adottato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ha ribadito quanto disposto dal P.N.A. 2013 riprodotto nella premessa 2 del presente documento e ha precisato, tra l'altro, che "*I protocolli di legalità o patti di integrità sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite*" e che "*Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara,*

finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell'aggiudicazione del contratto”;

5. che il Piano nazionale anticorruzione adottato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 e l'aggiornamento 2023 del PNA suddetto, approvato da ANAC con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, individuano, tra le tipologie di misure di prevenzione della corruzione da adottare, la stipula di patti di integrità e la previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto d'appalto;

6. Che in data 15 luglio 2014 l'ANAC ed il Ministero dell'Interno hanno adottato le Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC stessa e le Prefetture-UTG e gli Enti Locali al fine della prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa.

7. Che al punto 4 delle suddette Linee guida descritte nella premessa che precede, è stata sottolineata la necessità che i soggetti operanti in veste di stazioni appaltanti si dotino di protocolli di legalità “di nuova generazione” volti a riconoscere alle stazioni appaltanti medesime la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta emergano accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria;

8. Che il contenuto delle prime linee guida del 15 luglio 2014 è stato confermato dalle seconde linee guida adottate dall'ANAC e dal Ministero dell'Interno in data 27 gennaio 2015;

9. Che la stazione appaltante si è dotata di un Codice Etico, noto alle parti, con l'obiettivo di orientare la condotta della società secondo criteri di trasparenza correttezza economicità e di prevenzione dei fenomeni di corruttivi, il cui contenuto è vincolante anche nei rapporti con fornitori di Veritas;

10. Che la Stazione Appaltante prevede nel proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che la Società provvede all'implementazione degli specifici patti di integrità, tra l'altro, nelle procedure di scelta del contraente in caso di stipula di contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori il cui valore sia superiore ad € 150.000,00 (centociquantamila/00) e che la mancata sottoscrizione del patto di integrità determina l'impossibilità di partecipare alle gare o comunque di contrarre con la Società;

11. Che la regolamentazione interna di Veritas prevede che, indipendentemente dalla procedura utilizzata e dal settore di appartenenza, l'operatore economico dovrà sottoscrivere il "Patto di Integrità" previsto dalla L. 190/2012 ovvero l'apposita clausola di legalità contenuta nell'affidamento;

12. Che Veritas con l'inserimento del "Patto d'Integrità" nella documentazione di Gara, come infra definita, intende pertanto perseguire gli obiettivi di prevenzione dei fenomeni corruttivi, di leale concorrenza e parità di accesso a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;

Tutto ciò premesso

Le parti concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1. Definizioni e premesse.

Patto d'Integrità: per Patto d'Integrità si intende il presente accordo.

Società e/o Stazione Appaltante e/o Veritas: si intende Veritas S.p.A.

Gara: si intende qualsiasi procedura finalizzata all'affidamento di contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori il cui valore sia superiore ad € 150.000,00 (centociquantamila/00).

ANAC: si intende Autorità Nazionale Anticorruzione.

Contratto d'Appalto: il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario (Ditta) della Gara avente per oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori.

Le premesse di cui sopra, gli atti e documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Patto d'Integrità costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto d'Integrità.

In particolare con la sottoscrizione del presente Patto d'Integrità la Ditta dichiara di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, il Codice Etico di Veritas pubblicato nel sito della Società <https://www.gruppooveritas.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-etico>.

La Ditta dichiara altresì di aver preso visione e di obbligarsi al rispetto dei principi contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, parte generale, nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e nella Politica per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001:2016 della Società di tempo in tempo vigenti, pubblicate nel sito di Veritas all'indirizzo <https://www.gruppooveritas.it/societa-trasparente/altri-contenuti-corruzione>.

Il Patto d'Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della Ditta offerente o suo procuratore munito dei necessari poteri (allegare procura).

In caso di RTI/ConSORZI di Imprese, dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante (o suo procuratore munito dei necessari poteri, con allegata procura) di tutte le imprese raggruppate nonché dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici della prestazione.

Il Patto d'Integrità costituirà parte integrante ed essenziale del Contratto d'Appalto.

Art. 2. Oggetto.

Con la sottoscrizione del presente Patto d'Integrità la Ditta,:

a) Garantisce

- di non aver posto in alcun modo in essere condotte dirette ad influenzare la Gara;
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri eventuali concorrenti;
- di non aver concluso accordi né intende concludere accordi con altri eventuali soggetti partecipanti alla medesima Gara diretti a influenzare i risultati della procedura e/o a realizzare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;

b) Si obbliga

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro, utilità o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell'affidamento del Contratto d'Appalto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte della Stazione Appaltante;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della Gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla Gara comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti della Società;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Stazione Appaltante i fatti, gli atti e/o le omissioni dei quali sia venuto a conoscenza connessi all'esecuzione dell'appalto che costituiscano condotte illecite o eventi criminali;
- ad informare puntualmente tutti i soggetti, di cui si avvale o si avvarrà per l'esecuzione del Contratto d'Appalto (come a titolo esemplificativo e non esaustivo dipendenti, collaboratori consulenti subappaltanti, consorziati, partecipanti dell'associazione temporanea d'impresa ecc.), degli obblighi

previsti nel presente Patto d'Integrità vigilando affinché gli stessi ne rispettino il contenuto;

- a segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione Appaltante;
- ad adottare misure e controlli in grado di prevenire il verificarsi di episodi corruttivi.

Art. 3. Obblighi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale che a vario titolo si sia reso responsabile di delitti contro la pubblica amministrazione e/o di delitti di criminalità organizzata accertati con sentenza passata in giudicato commessi in occasione della Gara.

Art. 4. Esclusione.

Il Patto d'Integrità deve essere presentato, debitamente sottoscritto, insieme alla documentazione di rito richiesta dalla documentazione di Gara, per lavori, servizi e forniture o concorsi di progettazione di importo superiore a € 150.000.

La mancata sottoscrizione e presentazione del Patto d'Integrità tra i documenti richiesti dalla stazione appaltante comporterà l'esclusione dalla Gara, ad eccezione dell'ipotesi in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio secondo quanto stabilito dall'art. 101 del dlgs 36/2023 e s.m.i.

Art. 5. Risoluzione del Contratto d'Appalto.

Il mancato adempimento degli obblighi assunti dalla Ditta con la sottoscrizione del presente Patto d'Integrità costituisce grave inadempimento del Contratto d'Appalto e potrà dar luogo alla risoluzione del medesimo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 c.c. e seguenti.

Il Contratto d'Appalto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti della Ditta (dei componenti dei suoi organi sociali e/o dei suoi dirigenti e/o dipendenti o dei componenti degli organi sociali e/o dirigenti e/o dipendenti dei consorziati o dei soggetti partecipanti all'associazione temporanea d'impresa) sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p., 354 c.p., 355 c.p., 356 c.p., 2635 c.c..

La Stazione Appaltante nei casi di cui sopra invierà comunicazione, a mezzo PEC o con altra forma idonea e certificare legalmente il ricevimento, contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva ivi prevista. In tal caso la Stazione Appaltante procederà all'escussione, ove prodotta, della cauzione definitiva e all'addebito di una somma pari all'8% dell'ammontare del contratto o del valore presunto complessivo dell'appalto, a titolo di risarcimento del danno arrecato alla Società, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggiore danno.

Qualora la Stazione Appaltante non intenda avvalersi della clausola risolutiva prevista dal presente articolo in ragione dell'interesse pubblico all'esecuzione del Contratto d'Appalto, la Ditta sarà comunque tenuta al risarcimento del danno subito dalla Società per effetto dell'inadempimento.

Il mancato adempimento degli obblighi ivi assunti determinerà altresì l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Società per un periodo massimo di anni 3 e/o decadenza dall'iscrizione all'Albo Fornitori per eguale periodo, trascorso il quale la Ditta dovrà presentare nuova domanda di iscrizione.

La Stazione Appaltante procederà altresì alla segnalazione del fatto all'ANAC.

Art. 6. Controlli.

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare nel corso della durata del Contratto d'Appalto, specifici controlli al fine di verificare l'adempimento degli obblighi assunti dalla Ditta con il Contratto d'Appalto.

Art. 7. Pubblicazione dati.

Veritas si impegna a rendere pubblici, con la massima solerzia e celerità, i dati più rilevanti riguardanti l'assegnazione, nonché i criteri di scelta e la loro applicazione ai casi particolari.

Art. 8. Validità ed efficacia.

Il Patto d'Integrità sarà valido ed efficace fino alla completa esecuzione del Contratto d'Appalto e sino alla data di scadenza del periodo di garanzia di quanto fornito/realizzato.

Art. 9. Foro Competente.

Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione efficacia esecuzione del Patto d'Integrità e/o del Contratto di Appalto sarà competente il foro di Venezia.

V.E.R.I.T.A.S S.p.A.

La Ditta